

Edizione di venerdì 15 marzo 2019

CONTROLLO

Le società "micro" assoggettate all'organo di controllo

di **Fabio Garrini**

IVA

Triangolazione extra-Ue: adempimenti Iva e compilazione esterometro

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

BILANCIO

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa - IV° parte

di **Augusto Gilioli, Sandro Cerato**

PROFESSIONISTI

Ammessa la STP unipersonale

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Detrazione dell'Iva non dovuta con "favor rei" limitato alle sanzioni

di **Marco Peirolo**

RASSEGNA RIVISTE

Anche le cooperative sono soggette al fallimento

di **Silvana Lentini**

CONTROLLO

Le società “micro” assoggettate all’organo di controllo

di **Fabio Garrini**

L'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), in vigore dal 16 marzo, introduce nella **nuova formulazione dell'articolo 2477 cod. civ.** diversi limiti, molto più stringenti rispetto al passato, inerenti **l'obbligo di nominare l'organo di controllo nelle società**; la nuova articolazione normativa potrebbe portare società, che, per le loro dimensioni, possono redigere un **bilancio in forma “micro”** (perché rispettano i limiti dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)), a nominare un **organo di controllo**, posto che i parametri da **verificare si innescano secondo regole diverse**.

I limiti

L'[articolo 2435-ter, comma 1, cod. civ.](#) stabilisce che sono considerate **micro-imprese** le società di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) (ossia quelle che potenzialmente potrebbero redigere il bilancio in forma abbreviata) che nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato **due dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo dello stato patrimoniale**: **175.000 euro**;
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: **350.000 euro**;
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

I parametri che invece regolano la necessità di **nominare l'organo di controllo** sono contenuti nell'[articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#), in forza del quale la **nomina dell'organo di controllo** o del **revisore** è **obbligatoria**, tra le altre ipotesi, se la società ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:

1. totale dell'**attivo dello stato patrimoniale**: **2 milioni di euro**;
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: **2 milioni di euro**;
3. **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **10 unità**.

Le due previsioni non sono affatto allineate: si pensi ad alcune situazioni certamente familiari a tutti i colleghi.

Una prima **situazione anomala** è quella della **società immobiliare** che possiede alcuni immobili iscritti per un importo superiore ad € 2.000.000, senza dipendenti, che consegue ricavi limitati, ad esempio € 100.000 (situazione tutt'altro che remota, vista l'attuale modesta redditività del patrimonio immobiliare).

Tale società ha il diritto a redigere il **bilancio in forma “micro”**, perché solo uno dei parametri

supera il limite fissato (attivo € 175.000); ma, proprio perché supera uno dei parametri, è **tenuta a nominare l'organo di controllo** (visto che l'[articolo 2477 cod. civ.](#) impone la nomina al superamento anche di un solo dei parametri, ovviamente per due anni consecutivi).

Forse ancora più paradossale è la situazione della **società in liquidazione** che risulta, magari da tempo, inattiva perché è in attesa di vendere il proprio patrimonio immobiliare: anche in questo caso, qualora solo il parametro dell'attivo fosse superato, il bilancio potrebbe essere micro ma vi sarebbe l'**obbligo di nominare l'organo di controllo** se esso dovesse superare il limite di € 2 milioni.

L'[articolo 2435-ter, comma 2, cod. civ.](#) conferma le medesime semplificazioni già previste per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, ma accanto a queste dispone l'**esonero dalla redazione della nota integrativa**, purché in calce allo stato patrimoniale risultino le **informazioni previste dall'[articolo 2427, comma 1, numeri 9\) e 16\), cod. civ.](#)** (rispettivamente, le informazioni su **impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, nonché l'ammontare dei **compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi e spettanti agli amministratori ed ai sindaci**).

Ora, fermo restando che i limiti individuati per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo sembrano davvero ridotti, come da molti segnalato, l'aspetto che lascia più perplessi è proprio il fatto che i **parametri dimensionali** che guidano la scelta della forma di bilancio e quelli che obbligano alla **nomina dell'organo di controllo non sono affatto allineati**.

E l'aspetto più particolare è proprio il fatto che una **realtà considerata di ridotta rilevanza economica**, tanto da **consentire di ridurre le informazioni da rendere ai terzi** sino ad eliminare la nota integrativa, sia considerata **meritevole di nomina dell'organo di controllo**.

Le due discipline meriterebbero un miglior coordinamento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Triangolazione extra-Ue: adempimenti Iva e compilazione esterometro

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Analizziamo il caso di un **operatore nazionale** (IT – promotore dell'operazione) che acquista dei beni da un fornitore italiano (IT1), chiedendo la consegna della merce al proprio cliente finale extra-comunitario; la merce viene spedita **direttamente dal fornitore IT1 in extra-ue**, per ordine e conto del promotore dell'operazione.

I due soggetti passivi Iva coinvolti nella triangolazione, al verificarsi di **determinate condizioni**, possono fatturare l'operazione come **non imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#)**. In primo luogo, affinché la **triangolazione** sia consentita, la spedizione deve essere **curata dal primo cedente nazionale** (IT1), in quanto trattasi di cessione all'esportazione rientrante nell'ambito della lettera a), del citato **articolo 8**; in altri termini, nell'esempio proposto, il promotore dell'operazione (IT) **non deve entrare in possesso dei beni**, ma si limita a conferire l'incarico al proprio fornitore IT1 di curarne il trasporto.

Tale triangolazione comporta **distinti adempimenti** per i due operatori nazionali coinvolti nell'operazione. In particolare, il primo cedente (IT1):

- **deve emettere fattura elettronica**, non imponibile [articolo 8, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#) nei confronti del cessionario IT,
- ha l'onere di curare il trasporto e di **verificare l'esportazione** dei beni tramite visto uscire sulla bolletta doganale,
- **non dovrà trasmettere l'esterometro** in quanto fattura ad un cessionario italiano.

Trattandosi, infatti, di operazione tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, la stessa deve obbligatoriamente essere gestita come **fattura elettronica**, da trasmettere al promotore dell'operazione **tramite il Sistema di Interscambio**, esponendo nel file fattura xml la **natura operazione N3**.

Il soggetto passivo IT (acquirente di IT1 e cedente di extra-ue) invece:

- emette una **fattura non imponibile** [articolo 8, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#) nei confronti del **cliente extra-ue**,
- ha l'onere di **provare la consegna** nel Paese extra-ue,
- **inserisce l'operazione nell'esterometro** in quanto fattura ad un cessionario extracomunitario.

Il promotore della triangolazione IT può comunque **scegliere di trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura in formato elettronico**, compilando il codice destinatario con il valore convenzionale **XXXXXXX**; il contribuente è **esonero dalla trasmissione dell'esterometro** e la fattura estera elettronica in formato xml sarà considerata "originale", da portare in **conservazione elettronica** (chiarimento fornito il 31 gennaio 2019 dall'Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 2019). Si precisa che il cedente italiano trasmette, anche in questo caso, una **copia cartacea** (ad esempio pdf via mail) al proprio cessionario extra-ue.

Qualora il contribuente decida di **inserire l'operazione nell'esterometro**, sarà necessario compilare la "natura operazione" con il codice **"N3"** che corrisponde alle operazioni non imponibili, e il campo "tipo documento" con il valore **"TD01"**. La comunicazione mensile dei dati, in scadenza l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, è stata **prorogata al 30 aprile 2019** (per i mesi di gennaio e febbraio) dal **D.P.C.M. 27.02.2019, pubblicato nella GU Serie Generale n. 54 del 05.03.2019**.

Si segnala che, nella **relazione illustrativa alla L. 205/2017** viene circoscritto l'ambito oggettivo della comunicazione alle **"operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali"**; pertanto, parrebbero escluse dall'adempimento anche le esportazioni di merci fatturate come operazioni non imponibili Iva, ai sensi dell'articolo 8, per le quali viene **emessa una bolletta doganale di esportazione**.

Tale conclusione sembra coerente al dettato normativo dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), che dispone **l'esclusione delle operazioni "per le quali è stata emessa una bolletta doganale"** anche se, nel nostro esempio, non viene registrata ai fini Iva una bolletta doganale ma la fattura di esportazione, a differenza di quanto avviene per le importazioni. Sul punto restiamo in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate.

Entrambi gli operatori, inoltre, hanno **l'onere di provare l'uscita della merce** dal territorio unionale, pena il recupero dell'Iva e l'applicazione delle **sanzioni dal 90% al 180% dell'imposta** non applicata ([articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)); in altri termini, entrambe le fatture dovranno essere indicate nella dichiarazione doganale di esportazione.

La **regolare conclusione dell'operazione di esportazione**, anche triangolare, e quindi la **prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione**, richiesta ai fini del riconoscimento della non imponibilità Iva, è consultabile dai soggetti interessati sul **sito internet dell'Agenzia delle Dogane**, nell'apposita sezione denominata **"tracciamento di movimenti di esportazione o di transito"**, digitando il **numero identificativo della dichiarazione (MRN - Movement Reference Number)**. Dal controllo dell'interrogazione deve risultare l'apposito messaggio **"uscita conclusa"**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa - IV° parte

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

L'[articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017](#) impone alle imprese di evidenziare nella Nota integrativa del bilancio le informazioni relative a **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:**

- ***“pubbliche amministrazioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;***
- ***società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società da loro partecipate;***
- ***società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società da loro partecipate”.***

Identificare con precisione quali siano i soggetti che rientrino nelle categorie sopra descritte non è sicuramente impresa semplice. Quali mezzi ha a disposizione una normale impresa per verificare se una società dalla quale ha ricevuto **“incarichi retribuiti”** sia o meno **controllata direttamente o indirettamente** (a mezzo di una partecipazione di secondo livello) da una **Pubblica Amministrazione**?

Il riferimento al **controllo di fatto, oltre che di diritto**, rende sostanzialmente **impossibile**, per un normale operatore, scoprire se il soggetto con cui si sta operando debba essere **incluso** tra i soggetti da monitorare.

La **manca di chiarimenti ufficiali** rende ulteriormente complessa l'opera di identificazione dei soggetti potenzialmente rientranti nel novero dei soggetti erogatori. Appare evidente che, ove venisse chiarito che dalla nozione di **“incarichi retribuiti”** fossero da **escludere le somme che costituiscono il corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese**, l'operazione sarebbe decisamente più semplice, in quanto sono decisamente rari i casi in cui un soggetto privato riceve a titolo liberale sovvenzioni, contributi o altri vantaggi da un altro soggetto privato.

Nel tentativo di fare chiarezza sulla materia, **Assonime**, con la **circolare n. 5/2019**, indica, come primo strumento di ausilio, **l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment**, pubblicato annualmente sul sito del Ministero dell'economie e delle finanze.

Tale elenco però non può ritenersi esaustivo in quanto contiene solo l'indicazione, oltre che delle **società controllate dalla P.A.**, delle **società partecipate** per una **percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%**.

Sempre secondo Assonime un ulteriore aiuto potrebbe essere costituito dalla **banca dati unitaria delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro**. Questa banca dati però, oltre ad avere il difetto di essere di non semplicissima consultazione, ospita solamente le **società controllate** e le **società partecipate direttamente dalle P.A.** o dalle società da esse controllate, mentre **non comprende le partecipate delle partecipate**. Secondo Assonime, in ogni caso, stando alla *ratio* della norma, **dovrebbero essere ricomprese nell'obbligo pubblicitario solamente le somme di cui la P.A. è in grado di indirizzare la destinazione**, circostanza che probabilmente non sussiste laddove l'amministrazione detenga una partecipazione non di controllo.

Assonime ritiene che debbano altresì essere **escluse dal nuovo obbligo anche le somme di provenienza europea o estera** in quanto si ritiene che la norma riguardi esclusivamente le **risorse pubbliche nazionali**.

Sempre secondo l'Associazione **sarebbero da escludere le erogazioni provenienti da "Fondi interprofessionali"** a supporto delle **attività di formazione finanziata** rivolte ai lavoratori delle imprese. Nonostante l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** includa questi soggetti tra quelli che devono adottare misure di prevenzione della corruzione e applicare il regime di trasparenza previsto per gli enti di diritto privato di cui all'[articolo 2-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013](#), Assonime ritiene che i vantaggi provenienti dai **Fondi interprofessionali** possano essere esclusi in quanto il finanziamento di questi soggetti avviene con i **contributi versati dalle stesse imprese beneficiarie**. In conclusione, anche su questo aspetto, appare evidente la necessità di un **urgente e approfondito chiarimento ufficiale** da parte delle autorità competenti.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS – CONFRONTO CON IN NUOVI OIC ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

PROFESSIONISTI

Ammessa la STP unipersonale

di **Alessandro Bonuzzi**

Nonostante il legislatore, con l'allargamento della platea dei soggetti potenzialmente ammissibili al nuovo **regime forfettario**, abbia di fatto **scoraggiato**, sotto il profilo della convenienza fiscale, l'aggregazione dei singoli, la sempre maggiore **complessità** dell'attività che induce a una forte **specializzazione**, il numero crescente degli **adempimenti**, nonché la necessità di fornire ai clienti un "**pacchetto completo**" di servizi, rappresentano elementi che portano i professionisti a lavorare in *team* mediante la costituzione di **studi associati** o **società tra professionisti**.

La società tra professionisti consente di inserire nell'assetto societario, oltre che soci professionisti – ossia professionisti iscritti in ordini o collegi –, anche **soci non professionisti**, ossia **soci di capitale** – investitori – oppure **soci tecnici**, i quali svolgono sì un'attività lavorativa ma possono fornire esclusivamente **mansioni ancillari** rispetto all'attività della società; ad esempio, possono occuparsi della gestione delle **risorse umane** oppure dei **sistemi informatici**.

Ciò che deve essere sempre rispettata è la **proporzione** tra soci professionisti e soci non professionisti nell'ordine del rapporto di **due terzi** dei primi, sia in termini di **teste** sia nella **partecipazione** al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la **maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo **scioglimento** della società. Pertanto, supponendo quote di partecipazione identiche, è ammessa la STP composta:

- da un socio non professionista e almeno due soci professionisti;
- due soci non professionisti e almeno quattro soci professionisti;
- quattro soci non professionisti e almeno otto soci professionisti;
- eccetera.

Dal lato della tipologia societaria, va tenuto conto che le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle **società di persone**, sia ai tipi societari delle **società di capitali**, nonché al tipo della **società cooperativa**.

In tal senso, l'**articolo 10, comma 3, L. 183/2011** prevede che *"È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"*.

Si preme evidenziare che il generico riferimento al titolo V del libro V del codice civile consente di includere nel novero delle possibili scelte anche la **società semplice**. L'opzione per tale tipologia societaria permette, in sede di costituzione, di evitare i costi del **notaio**, potendo l'atto, nella stragrande maggioranza dei casi, essere redatto mediante **scrittura privata non autenticata**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 2251 cod. civ.](#), *“Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”* (ad esempio immobili).

Si noti, poi, che, sotto il profilo prettamente fiscale, la **società semplice STP** produce, diversamente dalle società commerciali STP, **reddito di lavoro autonomo** al pari di uno studio associato.

Invece, la costituzione di una STP sotto forma di **società di capitali** consente di **limitare** la **responsabilità patrimoniale** dei soci. Sempre per il generico riferimento dell'**articolo 10, comma 3, L. 183/2011** al titolo V del libro V del codice civile, un'opzione percorribile è anche quella della **Srl semplificata** di cui all'[articolo 2463-bis cod. civ.](#)

Non era chiaro se la STP avesse potuto assumere la forma di **società unipersonale** con unico socio professionista iscritto in ordini o collegi.

Il **CNDCEC** con la **nota PO 14/2019** ha risolto la questione in senso positivo, rispondendo ad un **quesito** del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto, appunto, se, in **presenza di socio unico**, la STP **possa continuare a esercitare la propria attività**.

Ebbene, a parere del Consiglio, in tale ipotesi la STP può continuare ad operare, evitando, quindi, sia lo **scioglimento**, sia la **cancellazione** dalla sezione speciale dell'Albo e dal Registro imprese. Ciò sempreché l'**unico socio** sia un **professionista iscritto all'Albo** e la società operi come **Srl o Spa**.

Invece, nel diverso caso in cui la STP sia stata costituita sotto forma di **società di persone**, vige in ogni caso l'obbligo di **ricostituire entro sei mesi** la **pluralità** dei soci, pena lo scioglimento e la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo della società.



IVA

Detrazione dell'Iva non dovuta con “favor rei” limitato alle sanzioni

di **Marco Peirola**

La previsione di cui all'[articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#), nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, **erroneamente** assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla **detrazione**, **non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa**.

Con questa conclusione, contenuta nella **sentenza n. 1217/2/18 del 10.12.2018**, la CTP Torino si è pronunciata in merito alla portata, interpretativa o innovativa, da riconoscere all'[articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#), nel testo modificato dalla **L. 205/2017** (Legge di Bilancio 2018), confermando l'orientamento espresso dalla [Corte di Cassazione nella sentenza n. 24001 del 03.10.2018](#).

L'[articolo 1, comma 935, L. 205/2017](#), nell'integrare l'[articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#), ha previsto che, *“in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, **fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione** ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa **fra 250 euro e 10.000 euro**. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*.

In pratica, il cliente ha il **diritto di detrarre l'imposta erroneamente assolta dal fornitore**, pur costituendo tale comportamento una violazione, ma la **sanzione** prevista per l'infrazione non è più commisurata al tributo detratto, ma è stabilita entro i suddetti limiti, minimo e massimo.

Ne discende che se il cliente esercita la **detrazione non potrà chiedere la restituzione dell'imposta** né all'Erario, né al proprio fornitore, sicché le disposizioni dell'[articolo 30-ter D.P.R. 633/1972](#), introdotte dalla **L. 167/2017** (Legge europea 2017), non trovano applicazione.

In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, la norma novellata dalla Legge di Bilancio 2018 potrebbe intendersi riferita non solo ai casi di applicazione di un'aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui l'operazione sia stata **erroneamente considerata imponibile, anziché esente, non imponibile o non soggetta**.

In tal senso, oltre alla [circolare della Guardia di Finanza n. 114153 del 13.04.2018](#), si è

espressa **Assonime** nella circolare n. 12 del 31.05.2018 (§ 3), escludendo che l'ambito applicativo della nuova norma sia limitato ai casi in cui l'imposta è dovuta, ma ne sia stata errata, per eccesso, la quantificazione.

Tale **interpretazione restrittiva** non viene ritenuta rispondente alla *ratio* e alla logica della norma, in quanto – ove confermata dall'Agenzia delle Entrate – ***“sarebbe difficile trovare una giustificazione sistematica al principio secondo cui sia detraibile l'imposta applicata in misura superiore a quella dovuta, e non anche quella non dovuta per altri motivi, ad esempio perché, l'operazione in questione è esente o non imponibile, o addirittura esclusa, come nel caso considerato (...) della cessione di azienda. Anche in tali situazioni, infatti, risulta applicata un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta secondo la disciplina del tributo (...)”***.

Assonime ha, inoltre, escluso che la nuova norma si ponga in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia che escludono la detraibilità dell'Iva non dovuta.

La norma in esame, infatti, ***“si inserisce in un sistema che tende ad assicurare la neutralità dell'imposta”***, che è uno degli obiettivi perseguiti dalla [Direttiva 2006/112/CE](#) ed è proprio in tale ottica, puntualizza l'Associazione, che ***“la nuova norma troverebbe giustificazione nel fatto che l'imposta erroneamente esposta in fattura è comunque dovuta a norma del ricordato articolo 21, comma 7. Sembra dunque coerente con tale ultima disposizione che se il fornitore è tenuto a computare l'imposta nella sua liquidazione, possa ammettersene la detrazione da parte dell'acquirente, evitandosi situazioni in cui l'imposta debba essere restituita dal fornitore all'acquirente o dall'erario al fornitore (o all'acquirente stesso) al di fuori del sistema delle liquidazioni del tributo. Le possibili anomalie o gli abusi che potrebbero derivare dal riconoscimento del diritto alla detrazione, in queste ipotesi, dovrebbero essere superate per effetto della precisazione contenuta nella norma (...) secondo cui il recupero dell'imposta viene escluso se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale”***.

Un altro aspetto che risulta da chiarire in via definitiva riguarda la **portata, interpretativa o innovativa**, da riconoscere all'**articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997**.

La [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24001/2018](#), ha osservato che ***“la norma (...) è stata inserita dalla legge n. 205/2017 nell'ambito della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevedendo la misura della sanzione amministrativa da irrogare nei confronti del committente o cessionario che applichi l'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o dal prestatore.***

Per la stessa, quindi, con riferimento alla determinazione della misura delle sanzioni, trovano sicura applicazione le previsioni del favor rei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 472/1997”.

Il principio del *favor rei* **non viene, invece, ritenuto estendibile anche alla detrazione dell'imposta non dovuta**, in quanto ***“la previsione normativa in esame non enuncia espressamente alcuna valenza retroattiva della sua efficacia e introduce, invece, innovativamente, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta in misura maggiore rispetto a quanto***

dovuto, disciplinando quindi diversamente il regime precedente.

*Né può dirsi che abbia **valenza interpretativa, non essendo ricavabile dalla previsione in esame alcun riferimento al precedente regime** in relazione al quale si intende procedere ad una chiarificazione in termini normativi della portata applicativa del regime della detrazione dell'Iva nella materia in esame”.*

Nello stesso senso si è espressa, da ultimo, la **CTP Torino**, “*non essendo ricavabile dalla previsione [articolo 1, comma 935, della L. n. 205/2017] alcun riferimento al precedente regime e costituendo nuova disciplina della fattispecie rispetto alla precedente; né è espressamente prevista la sua portata retroattiva, sicché essa **si applica solo per l'avvenire**”.*



Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Anche le cooperative sono soggette al fallimento

di **Silvana Lentini**

Articolo tratto da “Cooperative e dintorni n. 15/2019”

Attraverso la cooperazione, le idee imprenditoriali del singolo si arricchiscono. In tale ambito non esiste più, infatti, la distinzione tra dipendente e titolare, perché essere soci cooperatori vuol dire fondere insieme doti manageriali e di mutualità di lavoro, creando una forte sinergia. Pur tuttavia, quando potenziali soci decidono di passare ai fatti e di costituire una cooperativa, una delle prime domande che pongono al professionista-consulente-avvocato-notaio che li assiste, è: “le cooperative possono fallire?” [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Cooperative e dintorni n.15/2019?”](#)

La disciplina delle cooperative

“Controllo legale e contabile nella società cooperativa e nell’impresa sociale in forma cooperativa” di *Enrico Maria Lovaglio*

“Anche le cooperative sono soggette al fallimento” di *Silvana Lentini*

Le cooperative edilizie

“Problematiche di funzionamento delle cooperative edilizie di abitazione” di *Romano Mosconi*

“L’assegnazione di alloggi nelle società cooperative edilizie di abitazione” di *Annamaria Nitto*

Le banche di credito cooperativo

“Credito cooperativo: luci e ombre del processo di riforma” di *Stefano Chiodi*

La società cooperativa nel mondo

“Le cooperative in Gran Bretagna” di *Valerio Mosconi*

Gli enti mutualistici

“La trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazione di promozione sociale:

analisi di convenienza *di Alessandro Nagni*



COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4% anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA